



# **Relazione annuale**

**dell'Autorità Garante**

**per la protezione dei dati personali di San Marino**

**sulla propria attività e sullo stato di attuazione della legge n. 171/2018**

**(ex art. 64 L. 21 dicembre 2018, n. 171)**

## **1. Istituzione della Autorità.**

La Legge n. 21 dicembre 2018, n. 171, com'è noto, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e prevede l'istituzione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, "autorità pubblica indipendente". Si tratta di una legge appartenente a quelle che sono considerate GDPR-orientend, ovvero molto vicine al contenuto del Regolamento europeo 2016/679, e tanto anche in considerazione di una possibile richiesta di emanazione della decisione di adeguatezza.

L'Autorità, organo collegiale composto dal Collegio e dall'Ufficio, è incaricata di sorvegliare l'applicazione della legge al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Com'è noto la citata legge 171/2018 è entrata in vigore il 5 gennaio 2019, ma le nomine dei componenti del Collegio sono state effettuate il 23 gennaio (Presidente e un membro) e il 13 marzo (Vice-Presidente).

## **2. Insediamento e inizio delle attività**

L'Ufficio si è insediato il giorno 1 febbraio 2019, mentre il Collegio - in ragione dell'ultima nomina - il 2 aprile 2019.



Tuttavia, sin dal momento della nomina, ciascun componente si è attivato presso l'Ufficio, prendendo contatti con la Dirigente Avv. Maria Sciarrino, per tutte le attività connesse alla organizzazione dell'Autorità. A tal proposito sono stati numerose le occasioni di incontro e ancor di più di contatti telefonici, con la finalità di fronteggiare la non facile fase iniziale di avvio.

Si tratta della prima Autorità Garante nella Repubblica di San Marino.

Una volta insediata, l'Autorità ha iniziato a svolgere i compiti e esercitare i poteri così come previsto dalla legge 171/2018.

L'Autorità, comunque, non si è sottratta alle numerose richieste di incontro che sono state avanzate dal Governo, da Enti pubblici e da organizzazioni private. Nella fase iniziale e per qualche mese si è reso necessario favorire l'avvicinamento all'Autorità della cittadinanza, degli stakeholders, del Governo e della PA, con la precisazione che compiti e poteri sono espressamente previsti per legge e tra essi non è contemplato il ricevimento di soggetti pubblici e privati. L'Autorità, quindi, si è sempre mostrata disponibile alle istanze di qualsiasi stakeholder come lo è tuttora.

### **3. La protezione dei dati personali e il ruolo dell'Autorità**

Ci troviamo di fronte ad un consistente cambiamento del contesto socio-culturale iniziato decenni fa che ha inciso profondamente anche sulle modalità di comunicazione degli individui.

Tale cambiamento ha avuto un profondo impatto anche sul rapporto esistente tra individuo e norma giuridica, soprattutto riguardo alla tutela della persona.

In effetti, da un lato è noto che la diffusione di Internet e delle piattaforme di social networking abbiano inciso favorendo la possibilità di interazione tra gli individui; dall'altro, l'evoluzione tecnologica, soprattutto attraverso smartphone e tablet, ha favorito detta interazione in mobilità non essendo più necessario un computer.

Le persone, a volte anche consapevolmente, nel corso degli anni hanno alimentato – e continuano a farlo – le piattaforme di comunicazione con quantità enorme di dati, anche personali. È immaginabile quanto sia vertiginoso l'aumento della quantità di dati da parte dei provider delle piattaforme.



Il numero di utenti della rete (quasi 4 miliardi e mezzo e cioè oltre il 50% della popolazione mondiale) consente di immaginare facilmente la enorme quantità di dati che vengono quotidianamente trasmessi e numerose sono le piattaforme da cui è possibile, anche solo indicativamente, avere idea del traffico di dati trasmessi (secondo Cisco in un secondo il traffico di rete è di circa 24.000 GB e in un mese di 91,3 EB, oltre 98 bilioni di GB).

A ciò si aggiunga che l'evoluzione tecnologica ha consentito lo sviluppo di sistemi intelligenti, basati su Intelligenza Artificiale e Machine Learning, attraverso i quali è possibile ottenere risultati di analisi anche di grandi quantità di dati (Big Data) trasmessi dai singoli utenti, oltre ai cosiddetti metadati.

Lo scenario descritto – sebbene sintetico e non esaustivo – illustra come, al di là dell'utilizzo di sistemi di mascheramento di alcune informazioni, la maggior parte dei dati che transitano sulla rete risultano identificabili.

Peraltro, la libertà di pubblicare contenuti sulla rete non trova il corrispondente opposto nella volontà dell'individuo di poter cancellare i medesimi contenuti quando si vuole, in ragione della possibile indiscriminata diffusione degli stessi contenuti su internet. In sostanza, una volta pubblicato un contenuto (che sia un like, un post, un'immagine, un articolo, o qualunque altra risorsa) non si ha la certezza che esso possa essere rimosso come se non fosse mai stato pubblicato.

I contenuti pubblicati online, anche su piattaforme ad accesso riservato, non escludono il rischio consistente nell'utilizzo non autorizzato, e quindi abusivo, di determinate informazioni personali (a volte anche sensibili) appartenenti all'interessato.

Ogni contenuto generalmente lascia la sua traccia indelebile sulla rete.

Alla luce di quanto innanzi, quindi, è evidente come la protezione dei dati personali si sia spostata sul campo del digitale.

La legge 171/2018 stabilisce (art. 4, comma 2) – com'è anche nel contesto europeo – il principio di responsabilizzazione (*accountability*) a cui è tenuto il titolare del trattamento. In virtù di questo principio, il titolare del trattamento – senza alcuna preventiva autorizzazione o parere dell'Autorità – deve provvedere a trattare i dati personali in modo conforme alla citata legge 171/2018. Il principio citato, così come gli altri menzionati nel comma 1 dell'art. 4, costituiscono espressione di trasparenza.



Gli aspetti connessi alla sicurezza sono altrettanto fondamentali perché parte integrante dei processi di adeguamento e conformità alla disciplina vigente.

Oggi c'è l'esigenza di parlare di etica per consentire un approccio corretto alla dignità umana così come è necessario che si lavori per consolidare e accrescere una vera consapevolezza del valore della persona e dell'intera sfera di ciascun individuo.

Una adeguata consapevolezza e un approccio etico riguardo a ciò che si sta compiendo e soprattutto alle conseguenze che ne possono derivare potrebbero però costituire un valido strumento preventivo per ridurre il rischio in capo a ciascun soggetto per sé e per gli altri. Consapevolezza ed etica non costituiscono decisamente “la soluzione”, ma componenti del processo sulla protezione dei dati personali.

In un'epoca come quella attuale, in cui si assiste al vertiginoso sviluppo delle innovazioni tecnologiche e alla conseguente incidenza sulla digital economy, il focus va ricercato nella reale consapevolezza del valore attribuito al dato personale e in una attenta e corretta analisi di ciò che accade nel resto del mondo in questa materia.

Se non si considera l'alto valore dei dati personali, si corre il rischio di favorire – in un'ottica pericolosamente e apparentemente legittima ma del tutto illecita – la mercificazione delle informazioni personali anche corrispettivo per eventuali servizi forniti anche mediante l'utilizzo di applicazioni.

È evidente che un simile fenomeno è inaccettabile, oltre che essere illecito in ragione delle norme vigenti, soprattutto perché comporta lo svilimento dell'alto valore proprio dei dati personali come si è illustrato.

Le ricerche dimostrano anche un altro aspetto di rilievo: è emerso che l'utilizzo dei social network attesti un alto livello di analfabetismo funzionale in quanto la “partecipazione non è andata di pari passo con un miglioramento delle capacità di comprensione del testo, nel senso di interpretarlo, di saper leggere fra le righe elaborando delle conclusioni proprie”. Si tratta di uno scenario sconcertante che contribuisce ad aumentare le preoccupazioni circa la assoluta mancanza di consapevolezza sia sul valore del dato personale sia sugli effetti della pubblicazione e propagazione dei contenuti sui social network.

Quale etica alla base di un simile comportamento?



Quanta consapevolezza da parte degli utenti?

Per entrambe le domande, le risposte possono essere molto semplici, posto che il tutto si è basato (ma tuttora è lo stesso) sulla totale o parziale assenza di consapevolezza e comunque mancanza di etica.

Pertanto, il processo logico e metodologico che viene adottato è quello della tutela o protezione dei dati personali, procedendo dall'elemento principale costituito dalle norme esistenti. Il riferimento immediato, infatti, è costituito dalle norme vigenti al fine di interpretarle per affrontare le singole fattispecie.

Non si può trascurare, però, che il dato personale debba essere considerato come valore in senso assoluto, anche attraverso un approccio etico e comunque prescindendo da qualsiasi norma.

A questo proposito va fatta adeguata menzione alla Convenzione 108, attualmente nella sua versione "modernizzata" che ha preso il nome di Convention 108+. I principi sulla privacy e sulla protezione dei dati personali in essa contenuti sono la principale base di riferimento anche per quanto riguarda le relazioni internazionali.

L'analisi e la valutazione di una fattispecie in materia di privacy e protezione dei dati personali, oggi, non possono essere affrontate basandosi – correttamente peraltro – unicamente sul dato normativo alla ricerca di una soluzione; è, invece, necessaria una preventiva valutazione della fattispecie procedendo con un criterio che si basi su consapevolezza ed etica, aspetti che si collocano su un livello superiore rispetto a quello normativo.

Del resto, avere un previo e chiaro scenario internazionale su un aspetto specifico afferente privacy e protezione dei dati personali, consente di poter affrontare le relative questioni con consapevolezza. In uno Stato in cui non esiste una normativa in materia di protezione dei dati personali, infatti, qualora non si procedesse dalla consapevolezza e dall'etica considerando il dato personale un valore, verrebbe consentita qualunque azione fondamentalmente in pregiudizio della persona.

L'approccio descritto – che considera quale “prerequisito” il criterio preventivo basato sul principio secondo il quale il dato personale è un valore assoluto e richiede consapevolezza ed etica – è il vero e reale punto di partenza, non codificato, che si pone come elemento ultragiuridico.

Infatti, la normativa in materia di protezione dei dati personali esiste proprio perché vanno tutelate le informazioni appartenenti ad una persona, nel pieno rispetto della dignità umana.



Il “livello zero”, vero punto di partenza, è la considerazione anche etica dell’alto valore attribuibile al dato personale; senza questo assunto difficilmente si può avere un idoneo approccio alla normativa. Il “livello uno” sarà quello delle norme giuridiche.

Non abbiamo bisogno di ulteriori norme per disciplinare l’etica, né altre autorità indipendenti, ma è necessario applicare le leggi esistenti utilizzando in concreto un corretto approccio etico volto a evitare un processo di dequalificazione e mistificazione della dignità umana.

In questo complesso contesto, che non può prescindere dall’analisi di ciò che accade in altri Paesi europei e non, il ruolo dell’Autorità è complicato e delicato.

L’Autorità dovrebbe vedere sempre favorevolmente l’innovazione, soprattutto quella digitale e tecnologica, quale fonte importante di sviluppo avendo ben chiaro che, caso per caso, è necessario effettuare una preventiva analisi dell’impatto delle tecnologie emergenti possono avere sulle persone fisiche e sui loro dati personali.

Un approccio coerente può fondarsi soltanto su un corretto bilanciamento tra le soluzioni innovative e l’esigenza - ovviamente alla luce delle previsioni normative - di protezione delle persone riguardo al trattamento dei loro dati personali.

#### **4. Il contesto internazionale e l’accreditamento dell’Autorità**

L’Autorità, per il tramite del suo presidente, da principio si è impegnata molto attivamente nell’intraprendere rapporti internazionali con altre autorità garanti del resto del mondo. In primis, sono stati pubblicamente resi noti - in occasione dell’evento organizzato a marzo di quest’anno - gli ottimi rapporti tra l’Autorità Garante italiana e quella sammarinese. Infatti, in questo senso sono state le parole espresse dal Presidente dell’Autorità Garante italiana anche alla presenza di S.E. il Segretario di Stato agli Affari Interni, dott. G. Zanotti.

La presenza dell’Autorità in contesti internazionali ed europei è di estrema importanza sia riguardo ai rapporti di collaborazione che si stringono con altre autorità di controllo, sia perché si tratta di occasioni che possono favorire la condivisione di tematiche con contestuale opportunità di confronto ad alti livelli.



## AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Inoltre, il complesso lavoro diplomatico e di relazioni, finalizzato a far conoscere l'Autorità Garante e il contesto della Repubblica Serenissima condotto dal presidente ha fatto conseguire risultati estremamente importanti in pochi mesi.

Il presidente ha prestato molta attenzione al contesto internazionale e alle occasioni di incontro delle altre Autorità per la protezione dei dati personali estere; i principali contesti internazionali sono la conferenza mondiale dei garanti privacy e la "Spring Conference".

Nel mese di maggio, il presidente è stato invitato a partecipare come "observer" alla "Spring Conference" 2019, che si è tenuta a Tbilisi (Georgia).

Alla "Spring Conference" partecipano le Autorità Garanti europee e quelle di Paesi del continente europeo accreditati al Consiglio d'Europa. La partecipazione è stata molto proficua per il consolidamento dei rapporti con le altre istituzioni internazionali. Il presidente ha formulato richiesta ufficiale per essere accreditati come membri effettivi della Spring Conference e la valutazione è tutt'ora in corso. È comunque pervenuto l'invito a partecipare alla Spring Conference che si terrà nel maggio del 2020 a Dubrovnik (Croazia) - <https://springconference2020.hr>.

Nel mese di ottobre il presidente ha partecipato alla conferenza internazionale dei garanti privacy che quest'anno si è tenuta a Tirana (Albania). La conferenza è organismo internazionale, già ICDPPC (International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners), che dal 15 novembre ha cambiato la sua denominazione in "Global Privacy Assembly (GPA)".

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali della Repubblica di di San Marino, in occasione della citata conferenza internazionale, è stata accreditata - quale membro effettivo - della conferenza internazionale (ICDPPC 2019): <https://globalprivacyassembly.org/participation-in-the-assembly/list-of-accredited-members/>.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali della Repubblica di di San Marino ha, pertanto, ufficialmente partecipato alla "closed session" (closed perché riservata alle sole autorità garanti) della conferenza internazionale che ha approvato diverse risoluzioni disponibili sui siti istituzionali (<https://privacyconference2019.info> e <https://globalprivacyassembly.org>).

La partecipazione del presidente, quale esperto nazionale della Repubblica di San Marino, ai meeting del Consiglio d'Europa è anche utile all'Autorità per la possibilità di seguire e monitorare le attività internazionali.

Pag. 7 di 10

### REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2- 47890 Repubblica San Marino  
T +378 (0549) 885476 – e-mail: [segreteria.ufficio@agdpd.sm](mailto:segreteria.ufficio@agdpd.sm)  
[www.garanteprivacy.sm](http://www.garanteprivacy.sm)



## **5. L'attività svolta**

Con riferimento al lavoro sin qui svolto dall'Autorità e dall'Ufficio, si riportano di seguito alcuni dati.

L'Autorità, nel periodo 2/4/2019 - 17/12/2019 ha evaso complessivamente 46 attività di cui:

### **32 provvedimenti emessi**

- 10 reclami diritto all'oblio;
- 1 reclamo diritto privacy;
- 10 pareri ad Istituzioni;
- 5 pareri di non competenza;
- 4 autorizzazioni per videocamere;
- 1 pubblicazione di dati;
- 1 parere ad Associazione;

### **14 pratiche**

- 1 posizione in materia di violazione dei dati (data breach);
- 2 richieste che sono state archiviate;
- 2 richieste esaminate e decadute per scadenza termini presentazione documenti;
- 1 segnalazione con prescrizione;
- 2 rinunce;
- 6 sopralluoghi.

Al di là delle attività su indicate, attualmente l'Autorità ha in corso le seguenti:

- 2 comunicazioni di violazione dati (data breach);
- 1 reclamo;
- 3 segnalazioni;
- 3 pareri per Enti istituzionali;
- 5 richieste per installazioni di videocamere di sorveglianza;
- 3 provvedimenti sanzionatori.



**AUTORITÀ GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

L'Autorità ha anche organizzato il 4 settembre 2019 una conferenza stampa alla quale hanno partecipato tutti i membri del Collegio.

Come si è accennato precedentemente, il Collegio - ad oggi - ha incontrato:

- Segretario di Stato:
- Finanze
- Interni
- Dipartimenti:
  - Affari Esteri
- Direzione della Funzione Pubblica
- Commissione del Lavoro
- Uffici:
  - Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica;
  - Attività di Controllo e Agenzia di Informazione Finanziaria;
  - Automezzi e Trasporti
- Banche:
  - Banca Centrale;
  - Banca Sammarinese di Investimento
- ISS;
- Ente Giochi San Marino;
- Università degli Studi;
- Aziende;
- Autorità Garante dell'Informazione
- Camera di Commercio
- Direzione:
  - Scuole Elementari e Infanzia;
  - Istituto Musicale
- ANIS
- USC
- CONS
- FondISS



**AUTORITÀ GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- Unione Giornalisti Sammarinesi
- Avvocati e Commercialisti.

**Il Presidente**

**Avv. Nicola Fabiano**

San Marino, 17 dicembre 2019/1719 d.F.R.